

REGOLAMENTO (UE) N. 1302/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, il 29 luglio 2011 la Commissione ha adottato una relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio sull'applicazione di detto regolamento. In tale relazione la Commissione ha annunciato l'intenzione di proporre un numero limitato di modifiche al regolamento, (CE) n. 1082/2006 allo scopo di facilitare la creazione e il funzionamento dei GECT, nonché l'intenzione di chiarire alcune disposizioni vigenti. È opportuno rimuovere gli ostacoli alla creazione di nuovi GECT, garantendo al tempo stesso la continuità del funzionamento dei GECT esistenti e facilitandone il funzionamento, in modo tale da consentire che un più ampio ricorso ai GECT contribuisca a migliorare la cooperazione e la coerenza strategica tra organismi pubblici, senza generare oneri aggiuntivi per le amministrazioni nazionali o dell'Unione.
- (2) La costituzione di un GECT è il risultato di una decisione dei suoi membri e delle autorità nazionali e non è automaticamente legata a benefici giuridici o finanziari a livello dell'Unione.
- (3) Il trattato di Lisbona ha aggiunto una dimensione territoriale alla politica di coesione e il termine "Comunità" è stato sostituito con quello di "Unione". È opportuno pertanto introdurre già la nuova terminologia nel regolamento (CE) n. 1082/2006.

(4) I GECT possono favorire la promozione e il conseguimento di uno sviluppo armonioso dell'Unione nel suo insieme e la coesione economica, sociale e territoriale delle sue regioni in particolare, contribuendo anche al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ("strategia Europa 2020"). I GECT possono altresì offrire un contributo positivo alla riduzione degli ostacoli alla cooperazione territoriale tra le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, tra cui le condizioni specifiche delle regioni ultraperiferiche, e possono risultare determinanti per il rafforzamento della cooperazione tra paesi terzi, paesi e territori d'oltremare (PTOM) e regioni frontaliere dell'Unione, anche mediante l'uso di programmi di cooperazione esterna dell'Unione.

(5) L'esperienza acquisita con i GECT costituiti finora dimostra che, come strumento giuridico, i GECT sono utilizzati anche a fini di cooperazione nell'ambito di politiche dell'Unione diverse dalla politica di coesione, inclusa l'attuazione di programmi o parti di programmi realizzati con il sostegno finanziario dell'Unione diverso da quello ai sensi della politica di coesione. È opportuno accrescere l'efficienza e l'efficacia dei GECT tramite l'ampliamento della loro natura, eliminando gli ostacoli persistenti e facilitando la costituzione e l'attività dei GECT, mantenendo nel contempo la facoltà degli Stati membri di limitare le azioni che i GECT possono realizzare senza contributo finanziario dell'Unione. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006, i GECT godono in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale di detto Stato membro, ivi compresa la possibilità di concludere accordi con altri GECT o con altre entità giuridiche allo scopo di realizzare progetti comuni di cooperazione per garantire, fra l'altro, un funzionamento più efficiente delle strategie macroregionali.

(6) Per definizione i GECT operano in più di uno Stato membro. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1082/2006 prevede la possibilità che la convenzione e gli statuti del GECT indichino il diritto applicabile in merito a talune questioni. È opportuno chiarire i casi nei quali tali disposizioni devono dare priorità, nell'ambito della gerarchia del diritto applicabile stabilita in detto regolamento, al diritto nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. Allo stesso tempo, è opportuno estendere al regolamento (CE) n. 1082/2006 le disposizioni in tema di diritto applicabile agli atti e alle attività di un GECT che sono sottoposte al controllo giuridico degli Stati membri in ogni caso specifico.

(7) Come risultato del differente status degli enti locali e regionali nei vari Stati membri, le competenze che sono regionali da un lato della frontiera possono essere

⁽¹⁾ GU C 191 del 29.6.2012, pag. 53.

⁽²⁾ GU C 113 del 18.4.2012, pag. 22.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

nazionali dall'altro lato, in particolare negli Stati membri più piccoli o centralizzati. Di conseguenza, è opportuno pertanto che le autorità nazionali possano diventare membri di un GECT insieme allo Stato membro.

- (8) Sebbene il regolamento (CE) n. 1082/2006 consenta agli organismi di diritto privato di diventare membri di un GECT a condizione che siano considerati "organismi di diritto pubblico" quali definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, è opportuno che in futuro si possa ricorrere a GECT per gestire congiuntamente servizi pubblici, rivolgendo particolare attenzione ai servizi di interesse economico generale, o all'infrastruttura. È pertanto opportuno che possano diventare membri di un GECT anche altri organismi di diritto privato o di diritto pubblico. Di conseguenza, è opportuno comprendere anche le "imprese pubbliche" quali definite nella direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, nonché le imprese responsabili dell'operazione dei servizi di interesse economico generale in settori quali l'istruzione e la formazione, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale per quanto riguarda l'ambito sanitario e l'assistenza a lungo termine, la custodia dell'infanzia, l'accesso al mercato del lavoro e il reinserimento nello stesso, l'edilizia popolare come pure l'assistenza ai gruppi vulnerabili e la loro inclusione sociale.
- (9) Il regolamento (CE) n. 1082/2006 non prevede norme dettagliate concernenti la partecipazione di organismi di paesi terzi a un GECT costituito conformemente al presente regolamento, vale a dire tra membri di almeno due Stati membri. Dato l'ulteriore adeguamento delle norme che disciplinano la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, principalmente nel contesto della cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato (European Neighbourhood Instrument - ENI) e dello strumento di assistenza preadesione (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA II, ma anche nel contesto del finanziamento complementare a titolo del Fondo europeo di sviluppo e della cooperazione transnazionale a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, in base al quale stanziamenti dell'ENI e dell'IPA II devono essere trasferiti per essere messi in comune con quelli del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel quadro di programmi congiunti di cooperazione, è opportuno prevedere esplicitamente la partecipazione di membri di paesi terzi limitrofi a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, a GECT costituiti tra almeno due Stati membri. Tale partecipazione dovrebbe essere possibile qualora lo consentano la legislazione di un paese terzo o gli accordi tra almeno uno Stato membro partecipante e un paese terzo.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

⁽²⁾ Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

- (10) Al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e pertanto, potenziare, in particolare, l'efficacia della cooperazione territoriale, comprese una o più filoni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i membri di un GECT, è opportuno consentire la partecipazione a un GECT di paesi terzi limitrofi a uno Stato membro, ivi comprese le sue regioni ultraperiferiche. Pertanto, è opportuno che le operazioni svolte nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale europea, se cofinanziate dall'Unione, continuino a perseguire gli obiettivi della politica di coesione dell'Unione anche se attuate, in tutto o in parte, fuori dal territorio dell'Unione, e, di conseguenza, le attività di un GECT hanno altresì luogo, almeno in una certa misura, fuori dal territorio dell'Unione. In tale contesto e ove pertinente, il contributo delle attività di un GECT che annovera tra i suoi membri anche paesi terzi limitrofi ad almeno uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, agli obiettivi delle politiche nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione, quali a esempio obiettivi in materia di cooperazione allo sviluppo o di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, rimane puramente marginale, in quanto il centro di gravità dei programmi di cooperazione interessati e, di conseguenza, le attività di tale GECT dovrebbe concentrarsi principalmente sugli obiettivi della politica di coesione dell'Unione. Di conseguenza, qualsiasi obiettivo in materia di cooperazione allo sviluppo o di cooperazione economica, finanziaria e tecnica tra un solo Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, e uno o più paesi terzi è solo accessorio rispetto agli obiettivi di cooperazione territoriale tra Stati membri, comprese le loro regioni ultraperiferiche, basati sulla politica di coesione. Pertanto, il terzo comma dell'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituisce una base giuridica sufficiente per l'adozione del presente regolamento.

- (11) A seguito dell'autorizzazione di partecipazione a un GECT accordata alle autorità e organizzazioni nazionali, regionali, subregionali e locali, nonché, se del caso, ad altri organismi o istituzioni pubblici, compresi i prestatori di servizi pubblici, dei PTOM, sulla base della decisione n. 755/2013/UE del Consiglio ⁽³⁾ e tenendo conto che, nel caso del periodo di programmazione 2014-2020, una speciale dotazione finanziaria aggiuntiva conformemente al quadro finanziario pluriennale deve rafforzare la cooperazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione con i paesi terzi limitrofi e con alcuni PTOM elencati nell'allegato II del TFUE e limitrofi diversi dalle regioni ultraperiferiche, il GECT, quale strumento giuridico, dovrebbe essere aperto anche alla partecipazione di membri dei PTOM. Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza è opportuno stabilire procedure di approvazione specifiche per l'adesione a un GECT di membri di un PTOM, comprese a tale riguardo, se del caso, norme speciali sul diritto applicabile ai GECT in questione che annoverano membri di un PTOM.

⁽³⁾ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

- (12) Il regolamento (CE) n. 1082/2006 opera una distinzione tra la convenzione che stabilisce gli elementi costitutivi del futuro GECT e gli statuti che stabiliscono gli elementi applicativi. Tuttavia, a norma di detto regolamento gli statuti devono attualmente contenere tutte le disposizioni della convenzione. Nonostante sia la convenzione che gli statuti debbano essere trasmessi agli Stati membri, essi costituiscono documenti distinti e la procedura di approvazione dovrebbe essere limitata alla sola convenzione. È opportuno inoltre che alcuni elementi, attualmente inclusi negli statuti, siano contenuti al contrario nella convenzione.
- (13) L'esperienza finora acquisita con la costituzione di GECT dimostra che il periodo di tre mesi per la procedura di approvazione da parte degli Stati membri è stato rispettato solo raramente. È opportuno pertanto estendere tale periodo a sei mesi. Per contro, al fine di assicurare la certezza del diritto una volta trascorso tale periodo, è opportuno che la convenzione sia considerata approvata per tacito accordo, se del caso, conformemente al diritto nazionale degli Stati membri interessati, compresi i rispettivi requisiti costituzionali. Tuttavia, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT dovrebbe approvare formalmente la convenzione. Sebbene gli Stati membri debbano poter applicare norme nazionali in merito alla procedura di approvazione della partecipazione di un membro potenziale al GECT o poter definire norme specifiche nel quadro delle norme nazionali di applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006, è opportuno escludere ogni deroga alla disposizione relativa al tacito accordo dopo il periodo di sei mesi, fatte salve le disposizioni del presente regolamento.
- (14) È opportuno stabilire i motivi per i quali uno Stato membro non approva una partecipazione di un membro potenziale o la convenzione. Tuttavia, qualsiasi disposizione nazionale che richieda norme e procedure differenti da quelle previste dal regolamento (CE) n. 1082/2006 non dovrebbe essere presa in considerazione all'atto di decidere su tale approvazione.
- (15) Poiché il regolamento (CE) n. 1082/2006 non può essere applicato nei paesi terzi, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT dovrebbe, allorché approva la partecipazione di membri potenziali di paesi terzi, costituiti in forza del diritto di detti paesi terzi, accertarsi, in consultazione con detti Stati membri conformemente alla cui normativa altri membri potenziali del GECT si sono costituiti, che i paesi terzi abbiano applicato condizioni e procedure equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1082/2006 o abbiano agito in conformità degli accordi internazionali bilaterali o multilaterali conclusi tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, indipendentemente dal fatto che siano o meno anche Stati membri dell'Unione, in base alla Convenzione-quadro europea sulla Cooperazione transfrontaliera fra collettività o autorità territoriali firmata a Madrid il 21 maggio 1980, e ai relativi protocolli addizionali adottati. Nel caso della partecipazione di numerosi Stati membri dell'Unione e di uno o più paesi terzi, dovrebbe essere sufficiente che tale accordo sia stato stipulato tra il paese terzo in questione e un solo Stato membro dell'Unione partecipante.
- (16) Al fine di incoraggiare l'adesione di nuovi membri a un GECT esistente, è opportuno semplificare la procedura di modifica delle convenzioni in tali casi. È opportuno pertanto prevedere che gli emendamenti, nel caso di un nuovo membro di uno Stato membro che abbia già approvato la convenzione, non siano notificati a tutti gli Stati membri partecipanti, bensì soltanto allo Stato membro a norma del cui diritto il nuovo membro potenziale è costituito e allo Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT. È opportuno notificare ogni successiva modifica della convenzione a tutti gli Stati membri interessati. Tale semplificazione non dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso di un nuovo membro potenziale di uno Stato membro che non ha ancora approvato la convenzione, di un paese terzo o di un PTOM, poiché è necessario consentire a tutti gli Stati membri partecipanti di verificare se tale adesione sia in linea con il loro interesse pubblico o ordine pubblico.
- (17) Dati i legami tra gli Stati membri e i PTOM, le procedure per l'approvazione della partecipazione di membri potenziali dei PTOM dovrebbero coinvolgere gli Stati membri in questione. A seconda della specifica relazione di governance tra lo Stato membro e il PTOM, lo Stato membro dovrebbe approvare la partecipazione del membro potenziale ovvero confermare per iscritto allo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT che le autorità competenti del PTOM hanno approvato la partecipazione del membro potenziale conformemente a condizioni e secondo procedure equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1082/2006. La stessa procedura dovrebbe applicarsi nel caso di un membro potenziale di un PTOM che desideri aderire a un GECT esistente.
- (18) Poiché gli statuti non devono più contenere tutte le disposizioni della convenzione, è opportuno che sia la convenzione che gli statuti siano registrati o pubblicati, o entrambi. Inoltre, per ragioni di trasparenza, è opportuno prevedere la pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso relativo alla decisione di costituire un GECT. Per motivi di coerenza è necessario che tale avviso contenga i dettagli stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1082/2006, quale modificato dal presente regolamento.
- (19) È opportuno estendere lo scopo di un GECT per comprendere l'agevolazione e la promozione della cooperazione territoriale in generale, compresa la pianificazione strategica e la gestione di problematiche regionali e locali in linea con la politica di coesione e altre politiche dell'Unione, contribuendo in tal modo alla strategia Europa 2020 o all'attuazione di strategie macroregionali. È pertanto opportuno che un GECT possa realizzare operazioni con un sostegno finanziario diverso da quello fornito dalla politica di coesione dell'Unione. Inoltre, ogni membro di ciascuno degli Stati membri o dei paesi terzi rappresentati dovrebbe disporre ognuno della competenza necessaria per l'efficiente funzionamento di un GECT, a meno che lo Stato membro o il paese terzo

approvi la partecipazione di un membro stabilito conformemente al diritto nazionale anche qualora il membro in questione non sia competente per tutti i compiti specificati nella convenzione.

- (20) In quanto strumento giuridico, il GECT non è inteso né a eludere il quadro stabilito dall'acquis del Consiglio d'Europa, che offre diverse opportunità e contesti nell'ambito dei quali le autorità regionali e locali possono cooperare su base transfrontaliera, compresi i recenti gruppi euro-regionali di cooperazione⁽¹⁾, né a definire una serie di norme comuni specifiche destinate a disciplinare uniformemente tutte le disposizioni di questo tipo nell'ambito dell'Unione.
- (21) Sia i compiti specifici di un GECT sia la possibilità per gli Stati membri di limitare le azioni che i GECT possono realizzare senza sostegno finanziario da parte dell'Unione dovrebbero essere allineati alle disposizioni che disciplinano il FESR, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione nel periodo di programmazione 2014-2020.
- (22) Sebbene nel regolamento (CE) n. 1082/2006 sia stabilito che i compiti del GECT non riguardano, tra gli altri, i "poteri di regolamentazione", suscettibili di produrre conseguenze giuridiche differenti nei vari Stati membri, tuttavia un'assemblea di un GECT dovrebbe poter definire, se la convenzione lo stabilisce specificatamente e conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, o i termini e le condizioni sulla base dei quali può essere fornito un servizio di interesse economico generale, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori.
- (23) In conseguenza dell'apertura dei GECT a membri di paesi terzi o di PTOM, è opportuno che la convenzione specifichi le modalità per la loro partecipazione.
- (24) È opportuno precisare che la convenzione, oltre a contenere un riferimento al diritto applicabile in generale come stabilito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1082/2006, dovrebbe altresì elencare il diritto dell'Unione e nazionale applicabile al GECT. Inoltre, dovrebbe essere possibile che tale diritto nazionale sia quello dello Stato membro in cui gli organi statutari del GECT esercitano i loro poteri, in particolare nel caso in cui il personale che lavora sotto la responsabilità del direttore si trovi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. La convenzione dovrebbe altresì elencare il diritto dell'Unione e nazionale applicabile concernente direttamente le attività del GECT svolte conformemente ai compiti stabiliti nella convenzione, compreso quando il GECT gestisce servizi pubblici di interesse generale o infrastrutture.

⁽¹⁾ Protocollo n. 3 della Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali per quanto riguarda l'istituzione di gruppi euroregionali di cooperazione (GEC), aperto alla firma il 16 novembre 2009.

- (25) Il presente regolamento non dovrebbe avere a oggetto i problemi connessi ai GECT in relazione ad appalti transfrontalieri.
- (26) Data l'importanza delle norme applicabili al personale del GECT e dei principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione, è opportuno che la convenzione, e non lo statuto, specifichi tali norme e principi. Dovrebbe essere possibile stabilire, nella convenzione, diverse opzioni per quanto riguarda la scelta delle norme applicabili al personale del GECT. È opportuno che le disposizioni specifiche riguardanti la gestione del personale e le procedure di assunzione siano definite nello statuto.
- (27) È opportuno che gli Stati membri sfruttino le possibilità offerte dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, al fine di prevedere di comune accordo eccezioni alla determinazione della legislazione applicabile ai sensi di tale regolamento, nell'interesse di talune persone o di categorie di persone, e di considerare il personale dei GECT come una siffatta categoria di persone.
- (28) Data l'importanza di disposizioni in merito alla responsabilità dei membri, è opportuno che la convenzione, e non lo statuto, preveda tali disposizioni.
- (29) Nel caso in cui un GECT abbia come scopo esclusivo la gestione di un programma di cooperazione, o di una sua parte, con il sostegno del FESR, o in cui un GECT riguardi la cooperazione o reti interregionali, non dovrebbero essere richieste informazioni in merito al territorio sul quale il GECT può espletare i propri compiti. Nel primo caso, l'estensione del territorio dovrebbe essere definita, e ove opportuno cambiata, nel pertinente programma di cooperazione. Nel secondo caso, sebbene si tratti principalmente di attività immateriali, la richiesta di tali informazioni comprometterebbe l'accesso di nuovi membri alla cooperazione o a reti interregionali.
- (30) È opportuno chiarire le diverse disposizioni relative al controllo della gestione dei fondi pubblici, da una parte, e alla verifica dei conti del GECT, dall'altra.
- (31) È opportuno distinguere più nettamente i GECT i cui membri hanno responsabilità limitata da quelli i cui membri hanno responsabilità illimitata. Inoltre, al fine di consentire ai GECT i cui membri hanno responsabilità limitata di svolgere attività potenzialmente suscettibili di generare debiti, è opportuno permettere agli Stati membri di richiedere che tali GECT stipulino un'appropriata assicurazione o che tali GECT siano soggetti a un'adeguata garanzia finanziaria a copertura dei rischi connessi a tali attività.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(32) Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione le disposizioni, e ogni emendamento alle stesse, adottate ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006. Al fine di migliorare lo scambio di informazioni e il coordinamento tra gli Stati membri, la Commissione e il Comitato delle regioni, è opportuno che la Commissione trasmetta tali disposizioni agli Stati membri e al Comitato delle regioni. Il Comitato delle regioni ha istituito una piattaforma sui GECT che consente a tutti gli interessati di scambiare le proprie esperienze e le buone prassi e di migliorare la comunicazione sulle opportunità offerte dai GECT e sulle sfide cui questi sono confrontati, a facilitare lo scambio di esperienze sulla costituzione di GECT a livello territoriale e a condividere le conoscenze sulle migliori prassi in tema di cooperazione territoriale.

(33) È opportuno fissare una nuova scadenza per la relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006. Conformemente alla linea seguita dalla Commissione a favore dell'elaborazione di politiche fondate su dati fattuali, tale relazione dovrebbe affrontare i principali problemi di valutazione, tra i quali l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, il valore aggiunto europeo, il margine di semplificazione e la sostenibilità. L'efficacia dovrebbe essere considerata, tra l'altro, in relazione alla natura degli sforzi all'interno dei diversi servizi della Commissione e tra la Commissione e altri organismi, quali il Servizio europeo per l'azione esterna, intesi a divulgare informazioni in merito allo strumento GECT. La Commissione dovrebbe trasmettere tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e, a norma dell'articolo 307, primo comma, TFUE, al Comitato delle regioni. Tale relazione dovrebbe essere trasmessa entro il 1° agosto 2018.

(34) Al fine di stabilire una lista di indicatori per la valutazione e la redazione della relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(35) I GECT esistenti non dovrebbero essere obbligati ad adeguare la propria convenzione e i propri statuti per tener conto delle modifiche al regolamento (CE) n. 1082/2006 introdotte dal presente regolamento.

(36) È inoltre necessario specificare a norma di quali disposizioni dovrebbe essere approvato un GECT per il quale la procedura di approvazione è stata avviata prima della data di applicazione del presente regolamento.

(37) Al fine di adeguare le norme nazionali vigenti per applicare il presente regolamento prima che i programmi relativi all'obiettivo della cooperazione territoriale europea

debbano essere trasmessi alla Commissione, il presente regolamento dovrebbe iniziare ad applicarsi sei mesi dopo la data di entrata in vigore. Nell'adattare le relative disposizioni nazionali vigenti, è opportuno che gli Stati membri assicurino l'individuazione delle autorità competenti responsabili dell'approvazione dei GECT e che, conformemente alle loro disposizioni giuridiche e amministrative, tali autorità corrispondano agli organismi responsabili del ricevimento delle notifiche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006.

(38) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire il miglioramento dello strumento giuridico dei GECT, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo, dato che il ricorso a un GECT è facoltativo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo e nel rispetto dell'ordine costituzionale di ciascuno Stato membro.

(39) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1082/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1082/2006

Il regolamento (CE) n. 1082/2006 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Un gruppo europeo di cooperazione territoriale ("GECT") può essere costituito sul territorio dell'Unione alle condizioni e secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.

2. L'obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere in particolare la cooperazione territoriale, compreso uno o più filoni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, tra i suoi membri come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.";

b) è inserito il paragrafo seguente:

"5. La sede sociale di un GECT è ubicata in uno Stato membro a norma del cui diritto è costituito almeno uno dei suoi membri.";

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli atti degli organi di un GECT sono disciplinati:

- a) dal presente regolamento;
- b) dalla convenzione di cui all'articolo 8, se è espressamente autorizzato a farlo a norma del presente regolamento, e
- c) nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT.

Allorché sia necessario determinare il diritto applicabile ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto internazionale privato, un GECT è considerato un'entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale.";

b) è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Le attività di un GECT relative allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, all'interno dell'Unione sono disciplinate dal diritto dell'Unione applicabile e dal diritto nazionale specificato nella convenzione di cui all'articolo 8.

Le attività di un GECT cofinanziate dal bilancio dell'Unione rispettano i requisiti definiti dal diritto dell'Unione e nazionale concernente la sua applicazione.";

3) l'articolo 3 è così modificato:

a) il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Possono diventare membri di un GECT:

- a) gli Stati membri o le autorità a livello nazionale;
- b) le autorità regionali;
- c) le autorità locali;
- d) le imprese pubbliche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), o gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**);
- e) le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale conformemente al diritto nazionale e dell'Unione applicabile.

f) gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alla lettera d) di paesi terzi, alle condizioni di cui all'articolo 3 bis.

(*) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

(**) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Un GECT è composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 bis, paragrafi 2 e 5.";

4) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 3 bis

Adesione di membri di paesi terzi o di paesi o territori d'oltremare (PTOM)

1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 bis, un GECT può essere composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri e di uno o più paesi terzi limitrofi ad almeno uno di quegli Stati membri, comprese le loro regioni ultraperiferiche, ove tali Stati membri e paesi terzi svolgano iniziative di cooperazione territoriale o attuino programmi finanziati dall'Unione.

Ai fini del presente regolamento, un paese terzo o un PTOM è considerato limitrofo a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, se ha in comune una frontiera terrestre o se sia il paese terzo o il PTOM e tale Stato membro sono ammissibili nell'ambito di un programma transfrontaliero marittimo congiunto o di un programma transnazionale nel quadro dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea o sono ammissibili nell'ambito di un altro programma di cooperazione transfrontaliera o che insista su un confine marittimo o su un bacino marittimo, anche qualora siano separati da acque internazionali.

2. Un GECT può essere composto da membri situati nel territorio di un solo Stato membro e di uno o più paesi terzi limitrofi a tale Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, ove tale Stato membro interessato consideri un siffatto GECT coerente con l'obiettivo della sua cooperazione territoriale nel quadro della cooperazione transfrontaliera o transnazionale o delle relazioni bilaterali con i paesi terzi interessati.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i paesi terzi limitrofi a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, comprendono le frontiere marittime tra i paesi in questione.

4. Conformemente all'articolo 4 bis e sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un GECT può essere altresì composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri, comprese le loro regioni ultraperiferiche, e di uno o più PTOM, con o senza membri di uno o più paesi terzi.

5. Conformemente all'articolo 4 bis e sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un GECT può essere altresì composto da membri situati nel territorio di un solo Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, e di uno o più PTOM, con o senza membri di uno o più paesi terzi.

6. Un GECT non può essere istituito solo tra membri di uno Stato membro e di uno o più PTOM legati a quello stesso Stato membro.";

5) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro che ha ricevuto tale notifica approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la partecipazione al GECT del membro potenziale e la convenzione, a meno che tale Stato membro ritenga che:

a) tale partecipazione o la convenzione non siano conformi:

i) al presente regolamento;

ii) ad altra normativa dell'Unione relativa agli atti e alle attività del GECT;

iii) al diritto nazionale che disciplina i poteri e le competenze del membro potenziale;

b) tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico; oppure

c) lo statuto non sia coerente con la convenzione.

In caso di mancata approvazione, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto e propone, se del caso, le modifiche da apportare alla convenzione.

Lo Stato membro decide, per quanto riguarda l'approvazione, entro un periodo di sei mesi dalla data di ricezione di una notifica a norma del paragrafo 2. Se lo Stato membro che ha ricevuto la notifica non solleva obiezioni entro tale periodo, la partecipazione del membro potenziale e la convenzione si considerano approvate. Tuttavia, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT è tenuto ad approvare formalmente la convenzione per consentire al GECT di poter essere costituito.

Una richiesta di informazioni aggiuntive da parte dello Stato membro al membro potenziale sospende il termine di cui al terzo comma della presente lettera c). Il periodo di sospensione ha inizio dal giorno successivo a quello in cui lo Stato membro trasmette le sue osservazioni al membro potenziale e dura sino alla data in cui quest'ultimo risponde alle osservazioni.

Tuttavia, il termine di cui al terzo comma della presente lettera c) non è sospeso se il membro potenziale risponde alle osservazioni formulate dallo Stato membro entro dieci giorni lavorativi a decorrere dall'inizio del periodo di sospensione.

Nel decidere in merito alla partecipazione di un membro potenziale a un GECT, gli Stati membri possono applicare le rispettive norme nazionali.";

b) è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. Nel caso di un GECT con membri potenziali di uno o più paesi terzi, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT si accerta, in consultazione con gli altri Stati membri interessati, che siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 3 bis e che ogni paese terzo abbia approvato la partecipazione dei membri potenziali conformemente a:

a) condizioni e procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento; o

b) un accordo stipulato tra almeno uno Stato membro a norma del cui diritto il membro potenziale è costituito e detto paese terzo.";

c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. I membri approvano la convenzione di cui all'articolo 8 garantendo la coerenza con l'approvazione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Eventuali modifiche della convenzione o degli statuti sono notificate dal GECT agli Stati membri a norma del cui diritto i membri del GECT sono costituiti. Eventuali modifiche della convenzione, eccetto esclusivamente nei casi di adesione di un nuovo membro a

norma del paragrafo 6 bis, lettera a), sono approvate da tali Stati membri secondo la procedura di cui al presente articolo."

d) è inserito il paragrafo seguente:

"6 bis. Nel caso dell'adesione di nuovi membri a un GECT esistente, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) nel caso di adesione di un nuovo membro di uno Stato membro che ha già approvato la convenzione, tale adesione è approvata esclusivamente dallo Stato membro a norma del cui diritto il nuovo membro è costituito, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, e notificata allo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale;
- b) nel caso di adesione di un nuovo membro di uno Stato membro che non ha ancora approvato la convenzione, si applica la procedura di cui al paragrafo 6.
- c) nel caso di adesione di un nuovo membro di un paese terzo, tale adesione è esaminata dallo Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT, secondo la procedura di cui al paragrafo 3 bis."

6) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 4 bis

Partecipazione di membri di un PTOM

Nel caso di un GECT con un membro potenziale di un PTOM, lo Stato membro cui il PTOM è legato si accerta che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 bis e, tenendo conto della sua relazione con il PTOM:

- a) approva la partecipazione del membro potenziale conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, o
- b) conferma per iscritto allo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT che le autorità competenti del PTOM hanno approvato la partecipazione del membro potenziale conformemente a condizioni e secondo procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento."

7) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Acquisizione della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1. La convenzione e gli statuti e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati o pubblicati, oppure sono registrati e pubblicati nello Stato membro in cui il

GECT in questione ha la sede sociale, conformemente al diritto nazionale applicabile di tale Stato membro. Il GECT acquisisce la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione della convenzione e degli statuti, a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri interessati e il Comitato delle regioni della registrazione o pubblicazione della convenzione e degli statuti.

2. Il GECT garantisce che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione o dalla pubblicazione della convenzione e degli statuti, sia trasmessa al Comitato delle regioni una richiesta redatta sulla base del modello figurante nell'allegato del presente regolamento. Il Comitato delle regioni trasmette a sua volta tale richiesta all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ai fini della pubblicazione di un avviso nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea che annunci l'istituzione del GECT, insieme ai dettagli di cui all'allegato del presente regolamento."

8) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, qualora i compiti di un GECT di cui all'articolo 7, paragrafo 3, riguardino azioni cofinanziate dall'Unione, si applica la legislazione pertinente relativa al controllo dei fondi versati dall'Unione."

9) l'articolo 7 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Un GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli, vale a dire l'agevolazione e la promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, e il superamento degli ostacoli del mercato interno. Ogni compito è confermato dai suoi membri come rientrante nella competenza di ciascun membro, a meno che lo Stato membro o il paese terzo approvi la partecipazione di un membro costituito a norma del suo diritto nazionale, anche qualora tale membro non sia competente per tutti i compiti specificati nella convenzione.

3. Un GECT può realizzare azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i suoi membri nel perseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza sostegno finanziario dell'Unione.

In primo luogo, i compiti del GECT possono riguardare l'attuazione di programmi di cooperazione, o di loro parti, o l'attuazione di operazioni finanziate dall'Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione.

Gli Stati membri possono limitare i compiti che possono essere realizzati dai GECT senza sostegno finanziario dell'Unione. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 13, gli Stati membri non escludono i compiti relativi alle priorità di investimento di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1299/2013 (*) del Parlamento europeo e del Consiglio;

(*) Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU 347 del 20.12.2013, pag. 259).";

b) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

"Tuttavia, in conformità del diritto dell'Unione e nazionale applicabile, l'assemblea di un GECT di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), può definire i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, o i termini e le condizioni sulla base dei quali è fornito un servizio di interesse economico generale, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori.";

10) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La convenzione precisa:

- a) la denominazione del GECT e la sua sede sociale;
- b) l'estensione del territorio in cui il GECT può espletare i suoi compiti;
- c) l'obiettivo e i compiti del GECT;
- d) la durata del GECT e le condizioni del suo scioglimento;
- e) l'elenco dei membri del GECT;
- f) l'elenco degli organi del GECT e le rispettive competenze;
- g) il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione;
- h) il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui operano gli organi del GECT;
- i) le disposizioni circa la partecipazione di membri di paesi terzi o dei PTOM, se del caso compresa l'identificazione del diritto applicabile qualora il GECT svolga compiti in paesi terzi o in PTOM;

j) il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale direttamente pertinente alle attività del GECT svolte secondo i compiti specificati nella convenzione;

k) le norme applicabili al personale del GECT nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione;

l) le disposizioni circa la responsabilità del GECT e dei suoi membri conformemente all'articolo 12;

m) le opportune disposizioni in materia di riconoscimento reciproco, anche per quanto riguarda il controllo finanziario della gestione dei fondi pubblici; e

n) le procedure di adozione degli statuti e di modifica della convenzione, che rispetta gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

3. Nel caso in cui i compiti di un GECT riguardino soltanto la gestione di un programma di cooperazione, o una sua parte, ai sensi del regolamento (UE) n. 1299/2013, o in cui un GECT riguardi la cooperazione o reti interregionali, non è necessario fornire le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).";

11) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Statuti

1. Gli statuti di un GECT sono adottati, sulla base e conformemente alla sua convenzione, dai suoi membri che deliberano all'unanimità.

2. Gli statuti del GECT specificano come minimo:

- a) le modalità di funzionamento dei suoi organi e delle competenze di tali organi, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;
- b) le relative procedure decisionali;
- c) la sua lingua o le sue lingue di lavoro;
- d) le disposizioni circa il suo funzionamento;
- e) le procedure riguardanti la gestione e l'assunzione del personale;
- f) le disposizioni circa il contributo finanziario dei propri membri;
- g) le norme applicabili in tema di contabilità e di bilancio per i propri membri;
- h) la designazione di un revisore dei conti indipendente esterno; e

- i) le procedure di modifica del proprio statuto, che rispettano gli obblighi stabiliti agli articoli 4 e 5.";

12) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La preparazione dei conti, compresi, ove necessario, il rapporto annuale che li accompagna, nonché la verifica e la pubblicazione di tali conti sono disciplinati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.";

13) l'articolo 12 è così modificato:

- a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

"Un GECT è responsabile di tutti i suoi debiti.";

- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo il paragrafo 3, qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in funzione del suo contributo finanziario. Le disposizioni relative ai contributi finanziari sono fissate negli statuti.

I membri del GECT possono stabilire negli statuti di assumersi la responsabilità, dopo la cessazione della loro qualità di membro di un GECT, degli obblighi derivanti dalle attività svolte dal GECT nel periodo in cui erano membri.

2 bis. Nel caso in cui la responsabilità di almeno un membro di un GECT di uno Stato membro sia limitata in virtù del diritto nazionale a norma del quale è costituito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità nella convenzione qualora lo consenta il diritto nazionale di attuazione del presente regolamento.

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la locuzione "a responsabilità limitata".

Le prescrizioni in materia di pubblicazione della convenzione, degli statuti e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata sono almeno uguali a quelle previste per altre entità giuridiche a responsabilità limitata a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.

Nel caso di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata, qualsiasi Stato membro interessato può richiedere che il GECT stipuli un'appropriata assicurazione, o che sia soggetto a una garanzia fornita da una banca o da un altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro ovvero che sia coperto da uno strumento

fornito a garanzia da un ente pubblico o da uno Stato membro, a copertura dei rischi connessi alle attività del GECT.";

14) all'articolo 15, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, alle controversie che coinvolgono un GECT si applica il diritto dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non previsti da tale diritto dell'Unione, l'organo giurisdizionale competente per la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.";

15) l'articolo 16 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano le disposizioni che assicurano l'effettiva applicazione del presente regolamento, compresa la determinazione delle autorità competenti responsabili della procedura di approvazione conformemente alle rispettive disposizioni giuridiche e amministrative.

Se richiesto a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo può stilare un elenco esauriente dei compiti che i membri di un GECT ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, costituiti in virtù del suo diritto già espletano per quanto riguarda la cooperazione territoriale in detto Stato membro.

Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi disposizione adottata a norma del presente articolo nonché gli emendamenti alle stesse. La Commissione trasmette successivamente tali disposizioni agli altri Stati membri e al Comitato delle regioni.";

- b) è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, nella misura in cui riguardano uno Stato membro cui è legato un PTOM, tenuto conto della sua relazione con tale PTOM, garantiscono altresì l'applicazione effettiva del presente regolamento nei confronti del PTOM limitrofo ad altri Stati membri o a regioni ultraperiferiche degli stessi.";

16) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Relazione

Entro il 1° agosto 2018 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione in merito all'applicazione del presente regolamento, valutandone, sulla base di indicatori, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, il valore aggiunto europeo e i margini di semplificazione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 17 bis, che stabiliscano l'elenco degli indicatori di cui al primo comma.";

17) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 17 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 21 dicembre 2013

3. La delega di potere di cui all'articolo 17, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1. I GECT costituiti anteriormente a 21 dicembre 2013 non sono tenuti ad adeguare la propria convenzione e i propri statuti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006, quale modificato dal presente regolamento.

2. Nel caso dei GECT per i quali la procedura ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006 è stata avviata anteriormente a 22 giugno 2014 e per i quali soltanto la registrazione o la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1082/2006 sono in sospeso, la convenzione e gli statuti sono registrati o pubblicati o entrambi conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 prima della modifica apportata dal presente regolamento.

3. I GECT per i quali una procedura ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006 è stata avviata più di sei mesi prima del 22 giugno 2014 sono approvati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 prima della modifica apportata dal presente regolamento.

4. I GECT diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo per i quali una procedura ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006 è stata avviata anteriormente a 22 giugno 2014 sono approvati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 quale modificato dal presente regolamento.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le necessarie modifiche alle disposizioni nazionali adottate conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1082/2006, come modificato dal presente regolamento, entro 22 giugno 2014

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da 22 giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

R. ŠADŽIUS

ALLEGATO

Modello delle informazioni da trasmettere a norma dell'articolo 5, paragrafo 2

ISTITUZIONE DI UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata comprende la locuzione “a responsabilità limitata” (articolo 12, paragrafo 2 bis)

I campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori.*

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E RECAPITI

Denominazione ufficiale*		
Sede sociale*		
Città*	Codice postale	Paese*
Recapiti	Telefono	
All'attenzione di		
E-mail	Fax	
Indirizzi Internet (se del caso)		

1.2) DURATA DEL GRUPPO*

Durata del gruppo:

☐ periodo indeterminato

☐ fino al: / / (jj/mm/aaaa)

Data di registrazione/pubblicazione: / / (gg/mm/aaaa)

II. OBIETTIVI*

[illegible]

III. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLA DENOMINAZIONE DEL GRUPPO *(se del caso)*

Denominazione in <i>(indicare una versione linguistica appropriata)</i>												
BG	ES	CS	DA	DE	ET	EL	EN	FR	GA	HR	IT	LV
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
LT	HU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SL	FI	SV	Altra: _____	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Denominazione completa <i>(se del caso)</i> : _____												
Denominazione abbreviata <i>(se del caso)</i> : _____												

----- La sezione III è da utilizzarsi più volte se necessario -----

IV. MEMBRI*

IV. 1) Numero totale di membri del gruppo*

IV. 2) Informazioni sui membri*

Denominazione ufficiale*

Indirizzo postale

Città

Codice postale

Paese*

Recapiti

Telefono

All'attenzione di

E-mail

Fax

Indirizzi Internet (se del caso)

Tipo di membro*☐ Stato membro☐ Autorità nazionale☐ Autorità regionale☐ Autorità locale☐ Organismo di diritto pubblico☐ Impresa pubblica☐ Associazione di:

• Stati membri

Totale* ☐☐

• Autorità nazionali

Totale* ☐☐

• Autorità regionali

Totale* ☐☐☐☐

• Autorità locali

Totale* ☐☐☐☐

• Organismi di diritto pubblico

Totale* ☐☐☐☐

• Imprese pubbliche

Totale* ☐☐☐ Paese terzo o paese o territorio d'oltremare

----- La sezione IV.2 è da utilizzarsi più volte se necessario -----

V. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE (se del caso)

VI. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ (GG/MM/AAAA)

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente la sensibilizzazione e gli articoli 4 e 4 bis del regolamento GECT

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di compiere maggiori sforzi coordinati ai fini della sensibilizzazione tra e all'interno delle istituzioni e degli Stati membri onde migliorare la visibilità del possibile impiego dei GECT quale strumento opzionale disponibile per la cooperazione territoriale nell'ambito di tutti i settori di intervento dell'Unione.

In tale contesto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione invitano gli Stati membri a compiere, in particolare, adeguate azioni di coordinamento e comunicazione tra le autorità nazionali e tra le autorità di diversi Stati membri al fine di garantire, entro i termini stabiliti, procedure per l'autorizzazione di nuovi GECT chiare, efficienti e trasparenti.

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente l'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento sui GECT

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono sul fatto che, all'atto dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1082/2006 quale modificato, gli Stati membri, al momento della valutazione delle norme da applicare al personale del GECT, come proposto nel progetto di convenzione, si adopereranno per prendere in esame le diverse opzioni di regime occupazionale disponibili che il GECT è tenuto a scegliere, sia ai sensi del diritto privato o di quello pubblico.

Nel caso in cui i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto privato, gli Stati membri terranno altresì conto del diritto dell'Unione pertinente, come il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), nonché della correlata prassi giuridica degli altri Stati membri rappresentati nel GECT.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono inoltre a conoscenza del fatto che, laddove i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto pubblico, si applicheranno le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui è ubicato il rispettivo organo del GECT. Tuttavia, le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale si possono applicare ai membri del personale del GECT che erano già soggetti alle norme in questione prima di diventare membri del personale del GECT.

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente il ruolo del Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECT

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del prezioso lavoro svolto dal Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECT, gestita dallo stesso, e lo incoraggiano a monitorare ulteriormente le attività dei GECT esistenti e in corso di costituzione, a organizzare uno scambio delle migliori prassi e a individuare le problematiche comuni.
